REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, conformemente alla risoluzione adottata dal Consiglio nelle sessione del 29/31 maggio 1967, nel regolamento (CEE) n. 321/70 (1), il Consiglio ha ristabilito, fino al 31 dicembre 1976, al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 ; che il dazio convenzionale applicabile a tale prodotto durante il 1972 è del 5 % ;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo l'apertura, per tale prodotto, di contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazio doganale ; che l'ammontare dei contingenti deve corrispondere alla differenza tra il consumo totale di seta greggia e l'ammontare della produzione nella Comunità ; che è di conseguenza opportuno aprire, per il 1972, un contingente tariffario alle condizioni sopra indicate ;

considerando che esiste nella Comunità una produzione di seta greggia e che è nell'interesse della Comunità che tale produzione sia mantenuta nel suo territorio ;

considerando che, per la seta greggia, esistevano nella Comunità, sino alla fine del 1969, due mercati radicalmente diversi ; che, in effetti, in virtù delle disposizioni del protocollo VIII allegato all'accordo sull'elenco G (2) e della suddetta risoluzione, uno Stato membro beneficiava di misure d'isolamento del suo mercato, mentre per gli altri Stati membri il dazio doganale per la seta greggia era nullo in virtù di queste stesse disposizioni ; che in tale situazione sono state effettuate da parte di tale Stato operazioni di traffico di perfezionamento per considerevoli quantitativi, operazioni che non sono state necessarie per gli altri Stati membri ; che pertanto i dati statistici e gli elementi di valutazione economica non sono né omogenei né rappresentativi della situazione per la Comunità nel suo complesso nel 1969 ; che, per quanto concerne questi stessi dati relativi al 1970, anno per il quale è stato aperto per la prima volta un contingente tariffario comunitario, la situazione precedente non ha subìto notevoli variazioni, tanto più che il passaggio al nuovo regime tariffario implicava un nuovo orientamento del mercato complessivo della seta nella Comunità ; che per quanto riguarda i dati relativi ai primi mesi del 1971, non sembra possibile poterli utilizzare come base utile per una previsione per l'anno 1972 per gli stessi motivi validi per il 1971 ;

considerando che la produzione comunitaria di seta greggia può essere valutata, per il 1972, a 300 tonnellate ; che, tenendo conto di questa produzione e delle previsioni fatte dagli Stati membri per il 1972, i bisogni d'importazione dai paesi terzi per il consumo interno della Comunità possono essere valutati a 1.715 tonnellate ; che occorre di conseguenza aprire un contingente tariffario di 1.715 tonnellate per il 1972 ;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori della Comunità, la parità e continuità d'accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzioni, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente per quanto riguarda i principi sopra enunciati ;

considerando che, tenuto conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingentale per il 1972 si possono stabilire approssimativamente come segue :

Germania	14,8
Benelux	0,4
Francia	42,4
Italia	42,4 ;

(1) GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 2.
(2) GU n. 80 del 20. 12. 1960, pag. 1825/60.

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, conviene dividere il volume contingentale in due parti, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'83 % del volume del contingente ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo dalla relativa riserva di una quota supplementare ; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata interamente e ciò fino all'esaurimento di ciascuna riserva ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggio (non torta) della voce 50.02 è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1.715 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 1.415 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972, ammontano a :

Germania	210 tonnellate
Benelux	5 tonnellate
Francia	600 tonnellate
Italia	600 tonnellate.

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 300 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1 — o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se, per il 15 settembre 1972, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1972, la parte non utilizzata di detta quota che ecceda il 30 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni di seta greggia effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1972, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa provvede a che il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tale fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote conformemente alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodottto in causa, stabiliti sul proprio territorio, il libero accesso alle quote che gli sono attribuite.

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato presentato in dogana mediante dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI